# **VERBALE DI ACCORDO**

In data 26 novembre 2018

tra

BANCA CARIGE S.p.A. (di seguito, anche "CARIGE"), anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige (di seguito, anche "GRUPPO"),

 $\epsilon$ 

le Delegazioni Sindacali di Gruppo delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, e UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB.

### premesso che

- le OO.SS hanno evidenziato che, in correlazione alle note vicende che hanno interessato la Società che ha fornito il servizio dei buoni pasto per il personale della Banca sino al 30/6/2018, l'utilizzabilità dei buoni pasto stessi è andata via via riducendosi, fino a pervenire alla totale non spendibilità;
- conseguentemente, le OO.SS hanno richiesto che i suddetti buoni pasto inutilizzati vengano sostituiti con buoni pasto emessi dall'attuale fornitore di tale servizio o ne venga comunque ristorato il relativo controvalore:
- la Banca ha dichiarato la propria disponibilità ad affrontare la tematica e di procedere agli inerenti approfondimenti, nell'ottica di verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione condivisa.

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

## Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Verbale di Accordo.

#### Art. 2

Al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo ancora in possesso di buoni pasto erogati dal precedente fornitore del servizio e non utilizzati verrà riconosciuto il trattamento di seguito indicato:

- A) fino alla concorrenza del limite di n. 110 buoni pasto:
  - 1) in relazione ai buoni pasto erogati con riferimento al primo semestre 2018, sostituzione degli stessi con buoni pasto emessi dall'attuale fornitore del servizio;
  - 2) per la quota eventualmente residuante (e comunque fino al raggiungimento del suddetto limite complessivo di 110 buoni pasto), versamento al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza di un contributo aziendale *una* tantum di entità pari al valore facciale complessivo dei buoni pasto ricompresi nella suddetta quota eventualmente residuante.
- B) per l'eventuale quota eccedente il suddetto limite di n. 110 buoni pasto, e comunque fino alla concorrenza del limite di n. 130 buoni pasto: versamento al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza di un contributo aziendale *una* tantum, di entità pari a € 5,00 (€ 4,00 per i buoni pasto relativi a giorni di effettiva presenza in servizio con durata dell'orario di lavoro stabilita in un'entità inferiore a 7 ore e 30 minuti) per ogni buono pasto ricompreso nella quota in argomento.

A Salvahi and

W.

Ør €

e San R

La sostituzione dei buoni pasto di cui alla lettera A), numero 1), del comma che precede avverrà entro la fine del mese di dicembre 2018. I buoni pasto emessi in sostituzione avranno scadenza 31/12/2019.

Il versamento dei contributi al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza previsti dal presente articolo avverrà entro il mese di gennaio 2019.

#### Art. 3

Con riferimento al personale cessato dal servizio nel corso del corrente anno con fruizione di prestazioni a carico del Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito, troverà applicazione il solo trattamento di cui al comma 1, lett. A), n. 1), dell'articolo 2 che precede.

Per quanto riguarda il personale cessato dal servizio nel corso del corrente anno con diritto alla fruizione immediata del trattamento pensionistico a carico dell'INPS, troverà applicazione il trattamento di cui al comma 1, lett. A), n. 1), dell'articolo 2 che precede. Inoltre, nel caso in cui detto personale alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo risulti iscritto al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza, troveranno applicazione altresì le ulteriori previsioni di cui al citato articolo 2.

Per quanto concerne il personale passato nel corso del corrente anno alle dipendenze di Società non facenti parte del Gruppo in conseguenza di operazioni di trasferimento di ramo d'azienda, purché in servizio presso tali Società alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, troveranno applicazione le complessive previsioni dell'articolo 2 che precede. L'eventuale contributo alla previdenza complementare verrà riconosciuto unicamente a coloro che risultino iscritti alla data odierna alla previdenza complementare e verrà accreditato alla rispettiva posizione individuale.

#### Art. 4

Il riconoscimento del trattamento di cui agli articoli 2 e 3 che precedono è rigorosamente subordinato alla restituzione, da parte degli interessati, delle carte dei buoni pasto elettronici emesse dal precedente fornitore del servizio, che dovranno pervenire alla Banca (c/o U/Amministrazione della Capogruppo) entro e non oltre il termine perentorio e tassativo del 7 dicembre 2018.

#### Dichiarazione della Banca

L'efficacia del presente Verbale di Accordo è comunque subordinata all'approvazione da parte dei competenti Organismi.

UNISIN/FALCRI-

SINFUB